



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
Sezione Diciassettesima Civile



in persona del giudice, dott. Luigi D'Alessandro,
ha emesso la seguente

S E N T E N Z A

ex art. 281 *sexies*, comma 3, c.p.c., nella causa civile iscritta al n. 39947 del Ruolo Generale per gli Affari Contenziosi dell'anno 2023, trattenuta in decisione all'esito della discussione orale svolta all'udienza del 22 febbraio 2024, vertente

T R A

██████████, elettivamente domiciliato in Roma, alla via La Spezia, n. 28, presso lo studio dell'avv. Biagio Campagna che lo rappresenta e difende in virtù di procura in calce all'atto di citazione in appello

APPELLANTE

E

██████████, in persona del direttore generale, dott. ██████████, elettivamente domiciliata presso l'indirizzo di posta elettronica certificata ██████████, rappresentata e difesa dall'avv. ██████████ in virtù di procura generale alle liti per atto notaio

APPELLATA

OGGETTO: appello avverso sentenza del giudice di pace

CONCLUSIONI DELLE PARTI:

Per l'appellante: "... *In totale riforma dell'ordinanza di primo grado e rigettata ogni domanda della società convenuta: 1) Accertare e dichiarare che la domanda introdotta dall'attrice appartiene alla competenza per valore del*

Giudice di Pace; 2) Dichiarare conseguentemente la nullità della sentenza del Giudice di Pace di Roma n. 14743/23 emessa dal Giudice di Pace di Roma, Giudice Dott.ssa Chiara Magni, in data 12 luglio 2023, depositata in Cancelleria in data 12 luglio 2023, a definizione del procedimento recante N.RG 27402/2022, promosso da [REDACTED] contro [REDACTED] S.p.a. 3) Nel merito, accertato e dichiarato il diritto del sig. [REDACTED] di ottenere la retrocessione della parte non maturata delle commissioni da calcolarsi utilizzando un criterio proporzionale *ratione temporis* in relazione al contratto di cessione di quote della retribuzione n. 37138, condannarsi la Società [REDACTED] alla restituzione in favore dell'appellante della somma di € 3.155,16 o la diversa somma ritenuta di giustizia, oltre interessi legali dalla data di estinzione anticipata al saldo; 4) In ogni caso, condannare la Società [REDACTED] p.a. al pagamento delle spese, competenze e onorari dei due gradi di giudizio, con distrazione in favore del sottoscritto procuratore antistatario. Come sancito dalla sentenza della Corte di Cassazione Sezione VI con l'ordinanza n. 37009 del 26 novembre 2021 e ribadito dalla stessa Cassazione con l'ordinanza n. 6318 del 25 febbraio 2022, si chiede di specificare i diritti per ciascuna delle fasi della causa senza procedere al riconoscimento di una somma onnicomprensiva al di sotto dei minimi”.

Per l'appellato: “... in via principale, dichiarare inammissibile l'appello proposto in quanto privo dei presupposti di legge o comunque in via principale rigettare tutte le domande dell'appellante in quanto illegittime ed infondate e per l'effetto confermare integralmente la sentenza di primo grado n. 14743/2023 del 12.07.23 del Giudice di Pace di Roma oggetto della presente impugnazione, in via subordinata, - rigettare tutte le domande dell'appellante in quanto illegittime ed infondate e/o comunque respingere tutte le domande già formulate dal Sig. [REDACTED] in primo grado e riproposte in appello in quanto illegittime e infondate, accogliendo le domande già formulate dalla [REDACTED] in primo grado come di

seguito integralmente e testualmente trascritte: 1) In via preliminare - Accertare e dichiarare l'incompetenza per valore e/o materia del Giudice di Pace di Roma in favore del Tribunale di Roma; - Accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva della convenuta e per l'effetto estrometterla da giudizio o comunque respingere le domande attoree per carenza di legittimazione passiva; 2) Nel merito, in via principale, - accertare e dichiarare che le commissioni dell'intermediario di accensione e le provvigioni previste nel contratto di mutuo stipulato dal Sig. G. [REDACTED] descritto in premessa sono di natura up-front e quindi non recurring, indipendenti dalla durata del contratto stesso e relative alla sola fase genetica del contratto, - e per l'effetto, preso atto delle commissioni e spese già rimborsate al Sig. [REDACTED] in sede di estinzione anticipata come indicate nel conteggio estintivo sopra descritto, accertare e dichiarare l'inesistenza dell'obbligo della [REDACTED] nei confronti del Sig. C. [REDACTED] di rimborso delle commissioni dell'intermediario di accensione, delle provvigioni e/o di qualsiasi altro onere o commissione legati al contratto di mutuo descritto in premessa estinto anticipatamente; - respingere quindi tutte le domande formulate dal Sig. C. [REDACTED] in quanto infondate in fatto e in diritto per i motivi sopra esposti; 3) In via subordinata, respingere in ogni caso tutte le domande formulate dall'attrice nei confronti della convenuta in quanto infondate in fatto e in diritto 4) In ogni caso, con vittoria di spese e compensi del presente giudizio, oltre rimborso spese generali e oneri di legge. Il tutto con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio".

MOTIVI DELLA DECISIONE

- **rilevato** che, con atto di citazione notificato il 31 agosto 2023, C. [REDACTED] I. [REDACTED] ha proposto appello avverso la sentenza del giudice di pace di Roma n. 14743 del 12 luglio 2023 che, in accoglimento dell'eccezione di incompetenza per materia e valore sollevata dalla convenuta [REDACTED] R. [REDACTED], aveva dichiarato l'incompetenza del giudice adito a

- pronunciarsi sulla sua domanda diretta ad ottenere, quale conseguenza dell'estinzione anticipata di un finanziamento con cessione del quinto della stipendio stipulato nel novembre 2016, la restituzione in via proporzionale di quei costi sostenuti in relazione al credito che non gli erano stati spontaneamente rimborsati dalla controparte (specificamente, la commissione di accensione e le provvigioni dell'agente);
- che, a sostegno del gravame, l'attrice ha dedotto l'ingiustizia della sentenza impugnata in quanto: **(i)** contrariamente a quanto affermato dal primo giudice, la domanda proposta aveva ad oggetto esclusivamente la ripetizione della somma di €3.155,16 e quindi rientrava senz'altro nell'ambito della competenza per valore del giudice di pace; **(ii)** ai sensi dell'art. 125-*sexies* d.lgs. n. 385/1993, anche nella sua formulazione originaria applicabile *ratione temporis*, in caso di rimborso anticipato del finanziamento, esso mutuatario avrebbe avuto diritto ad una proporzionale riduzione di tutti i costi del credito: i costi cd. *recurring*, ossia di quelle voci di costo soggette a maturazione nel tempo, e i costi cd. *up front*, ossia quelli, come appunto la commissione di accensione e la provvigione dell'agente, dovuti quale corrispettivo di prestazioni già rese al cliente; **(iii)** alla predetta conclusione doveva necessariamente pervenirsi interpretando l'art. 125-*sexies* cit. in modo conforme ai principi sanciti dalla sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, 11 settembre 2019, in causa C-383/18, *Lexitor* (che ha interpretato l'art. 16 della direttiva 2008/48/CE nel senso che la riduzione spettante al consumatore deve riguardare tutti i costi del credito e non solo i costi *recurring*);
 - che la [REDACTED] costituitasi in giudizio, ha dedotto l'infondatezza dell'appello, evidenziando in particolare, oltre alla correttezza della pronuncia impugnata in punto di competenza, l'insussistenza in capo all'appellante del diritto al rimborso dei compensi dell'agente assicurativo, trattandosi di costi di intermediazione dovuti per

prestazioni rese da un soggetto terzo ed integralmente eseguite al momento del rimborso anticipato;

- **considerato** che la domanda formulata da [REDACTED] ha come unico oggetto la retrocessione della somma di €3.155,16, oltre interessi: domanda proposta sulla base del diritto, accordato dalla legge al consumatore, di ottenere una riduzione proporzionale del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del finanziamento (art. 125-*sexies*, comma 1, del testo unico bancario);
- che la domanda di cui trattasi rientra certamente nella competenza per materia e per valore del giudice di pace quale delineata dall'art. 7, comma 1, c.p.c., nella sua formulazione applicabile *ratione temporis* alla presente controversia, a mente del quale *“Il giudice di pace è competente per le cause relative a beni mobili di valore non superiore a cinquemila euro”*;
- che, contrariamente a quanto affermato dal giudice di prime cure, non potrebbe pervenirsi a diversa conclusione sulla base del fatto che l'eventuale riconoscimento del diritto di credito fatto valere dal [REDACTED] passerebbe necessariamente per l'accertamento della nullità delle clausole contrattuali che negano la restituzione dei costi *up front* al mutuatario che abbia rimborsato anticipatamente il prestito, e quindi richiederebbe una valutazione della *“interezza del contratto in relazione alla validità delle sue clausole”*, dovendosi invece dare rilievo al disposto dell'art. 12, comma 1, c.p.c., secondo cui *“Il valore delle cause relative all'esistenza, alla validità o alla risoluzione di un rapporto giuridico obbligatorio si determina in base a quella parte del rapporto che è in contestazione”* (e nel caso di specie l'unica parte del rapporto che è in contestazione è appunto quella che limita il rimborso di certi costi, pacificamente ammontanti ad una somma inferiore a cinquemila euro, senza che il giudice sia chiamato ad esaminare questioni inerenti all'esistenza e alla validità del rapporto di mutuo nel suo complesso);

- che, alla luce di quanto testé esposto, la sentenza appellata va dichiarata nulla per erronea declinatoria della competenza, dovendo comunque questo Tribunale, in ragione dell'effetto devolutivo dell'appello, decidere sul merito quale giudice d'appello (v. Cass., 17.12.2019, n. 33456);
- **considerato** che, secondo quanto statuito dalla Corte di giustizia dell'Unione europea nella già citata sentenza *Lexitor*, l'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori, deve essere interpretato nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore, compresi quelli che non dipendono dalla durata del contratto;
- che, come chiarito dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 263 del 22 dicembre 2022, non sussiste una così netta divergenza tra il dato testuale dell'originario art. 125-*sexies* e quello dell'art. 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE, tale da determinare l'impossibilità di recepire il contenuto prospettato dalla sentenza *Lexitor*; anzi, la differenza fra il testo dei due articoli summenzionati, pur essendo non del tutto marginale, non era (e non è) tale da far escludere una loro sostanziale corrispondenza;
- che pertanto, proseguendo nell'*iter* logico tracciato dal Giudice delle leggi, l'interpretazione conforme del vecchio art. 125-*sexies* alla sentenza *Lexitor*, non solo non è *contra legem* ma, oltre che possibile, è doverosa rispetto a quanto deciso dalla Corte di giustizia;
- **ritenuto** che, alla luce di quanto testé chiarito e tenuto conto dell'illegittimità costituzionale dell'art. 11-*octies*, comma 2, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 quale dichiarata dalla Corte costituzionale nella citata sentenza n. 263/2022 (norma che, tramite il richiamo alla normativa secondaria dettata dalla Banca d'Italia, consentiva di escludere

la rimborsabilità dei costi *up front* in relazione ai contratti di mutuo stipulati prima dell'entrata in vigore della legge n. 106/2021), la norma di cui all'art. 125-*sexies* d.lgs. n. 385/1993 nella sua originaria formulazione, applicabile *ratione temporis* al caso di specie, da interpretare in senso conforme al diritto dell'Unione europea e in particolare alla più volte citata sentenza *Lexitor*, imponga al finanziatore, in caso di rimborso anticipato, la riduzione proporzionale di tutti i costi del finanziamento, dovendo così superarsi la distinzione tra costi *recurring* e costi *up front*;

- che dunque, applicando gli esposti principi al caso di specie, anche la commissione di accensione e la provvigione dell'agente rientrino nell'ambito della rimborsabilità prevista dall'art. 125-*sexies*, a nulla valendo la diversa previsione contenuta nelle contestate clausole del contratto concluso tra le parti, le quali sono nulle per contrasto con la testé citata norma imperativa;
- che le obiezioni dell'appellata in merito alla non rimborsabilità dei costi di intermediazione siccome non specificamente presi in considerazione dalla sentenza *Lexitor* vadano disattese dal momento che nel concetto di costo totale del credito cui fa riferimento l'art. 125-*sexies* cit. sono ricompresi, in virtù di quanto stabilito dal precedente art. 121, anche i costi relativi a servizi accessori connessi con il contratto di credito, e nella specie non può dubitarsi che l'attività di intermediazione creditizia costituisca un servizio di tale natura;
- che a nulla valga poi il richiamo operato dalla I. [REDACTED] alla sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, in causa C-5551/21, *Unicredit* – che a parere dell'appellata avrebbe per così dire “abrogato” la sentenza *Lexitor* – riferendosi tale pronuncia a fattispecie differente, regolata dalla direttiva 2014/17/UE in merito ai contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali;

- che, diversamente da quanto proposto dalla società appellata, il rimborso delle somme richieste dall'appellante debba avvenire secondo il criterio cd. proporzionale puro, che è il più aderente al concetto di proporzionalità sancito dal ridetto art. 125-*sexies* ed evita diversificazioni del sistema di calcolo delle varie voci di costo, diversificazioni che sarebbero scarsamente giustificabili (il diverso criterio prospettato dalla società, quello della cd. curva degli interessi – in base al quale la quota da restituire è proporzionale all'ammontare di interessi insiti nelle rate venute meno per effetto dell'estinzione anticipata rapportato al totale degli interessi – condurrebbe a risultati irragionevolmente diversi a seconda del tipo di ammortamento che caratterizza il prestito);
- che la quantificazione operata dall'appellante secondo il criterio di proporzionalità lineare sia dunque corretta;
- **ritenuto** pertanto che la [REDACTED] debba essere condannata alla restituzione, in favore di [REDACTED], della somma di €3.155,16;
- che, in aderenza ai criteri di cui all'art. 2036, comma 2, c.c. in tema di ripetizione di indebito, sulla predetta somma siano dovuti gli interessi legali dalla data della domanda, dovendo radicalmente escludersi la mala fede della società appellata al momento dell'incasso delle somme, che è tenuta a restituire solo per effetto del sopravvenuto scioglimento anticipato del vincolo negoziale;
- e che le spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo in relazione ai due gradi di giudizio, debbano seguire la soccombenza;

P . Q . M .

Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza del giudice di pace di Roma n. 14743 del 12 luglio 2023, così provvede:

1. - dichiara nulla la sentenza impugnata;

2. - condanna la I [REDACTED] al pagamento, in favore di [REDACTED] I [REDACTED], della somma di €3.155,16#, oltre interessi legali dalla data della domanda;
3. - condanna la I [REDACTED] al pagamento, in favore dell'avv. Biagio Campagna, procuratore antistatario di [REDACTED], delle spese del giudizio d'appello che liquida in complessivi € [REDACTED] (€ [REDACTED] quanto al giudizio di primo grado ed € [REDACTED] quanto al giudizio di secondo grado) per compensi professionali, oltre oneri di legge.

Roma, 28 febbraio 2024

Il Giudice
Luigi D'Alessandro